

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .	Pag. 1
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO . . . . .	» 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 8
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 9
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
CONVOCAZIONI . . . . .	» 11

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Manco (*violazione privata aggravata; ingiuria; minaccia aggravata*) (Doc. II, n. 29);

Il Presidente Amatucci, dopo avere esposto i fatti che hanno originato la domanda, propone che l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Manco sia concessa. La Giunta delibera, quindi, in conformità; contro il deputato Golinelli (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 56).

Il Relatore Gagliardi riferisce sulla domanda esprimendo l'avviso che l'autorizzazione a procedere non debba essere concessa. Dopo interventi del Presidente Amatucci, dei deputati Valiante, Palazzolo, Cataldo, Bavet-

ta nonché del Relatore Gagliardi, la Giunta delibera di non concedere l'autorizzazione; contro il deputato Caradonna (*apologia del fascismo*) (Doc. II, n. 61).

Il Presidente Amatucci riferisce sulla domanda proponendo, infine, che l'autorizzazione sia concessa. Intervengono, quindi, nella discussione i deputati Dell'Andro, Cacciatore, Bavetta, Palazzolo, Sforza e Greppi. La Giunta delibera di accogliere la proposta del Relatore di concedere l'autorizzazione; contro il deputato Caradonna (*danneggiamento aggravato; resistenza a pubblico ufficiale*) (Doc. II, n. 48).

In sostituzione del Relatore Valiante riferisce sulla domanda il deputato Greppi che si esprime in favore della concessione della autorizzazione a procedere contro il deputato Caradonna. La Giunta delibera, quindi, in conformità;

contro il deputato Almirante (*vilipendio del Governo*) (Doc. II, n. 52).

In sostituzione del Relatore Valiante riferisce sulla domanda il deputato Greppi il quale si pronuncia per la concessione della autorizzazione a procedere. Dopo un intervento del deputato Palazzolo, contrario alla proposta del Relatore, la Giunta delibera di concedere l'autorizzazione;

contro il deputato Grilli Antonio (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 54).

In sostituzione del Relatore Valiante riferisce sulla domanda il deputato Greppi che propone la concessione dell'autorizzazione. Dopo interventi dei deputati Gagliardi, Cacciatore nonché del Presidente Amatucci, la Giunta delibera di concedere l'autorizzazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,25.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.*

Proseguendo nello svolgimento degli interrogatori, la Commissione procede all'interrogatorio dell'avvocato Virginio Savoini, di-

rettore generale dell'I.N.A.M. — Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

L'esposizione dell'avvocato Savoini si svolge secondo il seguente schema orientativo:

1) Quale è la Sua visione dell'attuale situazione nel settore farmaceutico?

2) Ritieni adeguata la legislazione vigente nel settore?

3) Ritieni opportuna l'adozione di criteri più restrittivi nelle autorizzazioni di specialità medicinali?

4) Quali sono i criteri adottati dall'I.N.A.M. per la compilazione del prontuario terapeutico e quale la procedura per l'inclusione in esso di nuovi prodotti? Non ritieni eccessivo il numero delle specialità incluse?

5) Esistono casi di difformità delle quote a carico dell'I.N.A.M. per prodotti di identica composizione e finalità terapeutica?

6) Non ritieni che per diminuire la propensione a ricorrere al medico o all'acquisto di medicinali da parte degli assistiti, si potrebbe porre a carico dell'assicurato una certa somma fissa per ogni ricetta, come già sperimentato in altri Paesi?

7) Il rapporto produzione farmaceutica-consumi mutualistici è divenuto sempre più interdipendente in questi ultimi anni. Come vede l'ulteriore evoluzione di tale rapporto e soprattutto l'influenza che la stessa può avere su una politica moderatrice dei prezzi quale è in fondo quella che in tutti i Paesi occidentali oggi si persegue?

8) In applicazione della legge 4 agosto 1955 che prevedeva — oltre alla facoltà per l'I.N.A.M. di approvvigionarsi per il fabbisogno dei suoi mutuati direttamente dall'industria — uno sconto del 17 per cento su tutti i preparati consumati dagli assistiti, venne stipulata, nel 1955, una convenzione fra l'I.N.A.M. stesso e le associazioni dei produttori farmaceutici.

In base a tale convenzione fu perfezionato il sistema dello sconto, da applicarsi ai medicinali inclusi dall'I.N.A.M. in un prontuario terapeutico. Tale convenzione è stata denunciata nel 1962 dalle categorie industriali.

Quale è oggi la situazione per quanto riguarda i medicinali forniti agli assistiti su ricetta medica? Prevede l'I.N.A.M. l'applicazione dell'articolo della legge n. 692 che contempla la facoltà di approvvigionamento diretto presso le ditte produttrici?

9) Lei non ritiene che possano derivare difficoltà alla più opportuna terapia dalle limitazioni che gli enti mutualistici pongono al rimborso di determinate specialità medicinali?

10) Quali suggerimenti darebbe per ottenere una maggiore competitività sul mercato dei prodotti farmaceutici?

L'avvocato Savoini precisa che su 155 miliardi spesi per la produzione delle specialità medicinali nel 1963, 109 miliardi riguardano solo 93 aziende e 104 miliardi le restanti aziende che sono circa mille. Nel complesso le specialità in commercio sono circa 16 mila in 28 mila confezioni. Uno dei difetti maggiori del settore farmaceutico è la diffusissima imitazione dei prodotti che ha portato alla pleora delle specialità in commercio; l'imitazione non stimola la concorrenza ma serve soltanto ad esasperare la propaganda necessaria alla conquista del mercato più vasto possibile. Quanto al servizio espletato dalle farmacie, le difficoltà maggiori sono incontrate dalle farmacie rurali; ma solo un 25 per cento del totale di esse può essere considerato in condizioni veramente preoccupanti. L'I.N.A.M. ha cercato di venire incontro alle necessità delle farmacie rurali con un contributo di 400 milioni che di recente è stato raddoppiato.

A parere dell'interrogato la legislazione vigente è nettamente inadeguata alle nuove molteplici esigenze del settore farmaceutico. Innanzitutto, per una difettosa definizione della specialità medicinale, la legge non distingue chiaramente tra prodotto originale e tipico e prodotto analogo; inoltre non stabilisce le particolari competenze tecniche necessarie alla produzione industriale. Anche i criteri seguiti per la fissazione del prezzo dei medicinali non sono fissati in norme legislative ma si fondano empiricamente sulla prassi. L'I.N.A.M. ha adottato il sistema del cosiddetto plafonamento per gruppi di prodotti analoghi, applicabile però solo nel caso dei prodotti « pari ». Una revisione sistematica dei prezzi si rende comunque necessaria, sia pure con criteri tali da lasciare alle industrie un certo margine di tempo dopo la registrazione.

La legge, infine, ignora completamente i problemi sociali connessi al fatto che circa 45 milioni di persone sono assicurate. Tra paziente e farmacia esiste la mediazione degli enti mutualistici; la legge deve quindi stabilire, anche per le farmacie, quei particolari obblighi connessi alla loro natura di servizio pubblico.

L'interrogato sostiene quindi la necessità di adottare criteri più restrittivi nella concessione di autorizzazioni alla vendita di specialità medicinali, a tutto vantaggio per la prescrizione medica; si dice quindi favorevole all'introduzione del brevetto sia pure limitato da alcuni accorgimenti; illustra inoltre

gli effetti positivi dell'adozione da parte dell'I.N.A.M. del Prontuario terapeutico che, in mancanza di una farmacopea ufficiale, si è rivelato un utile strumento per i medici e i farmacisti ed ha sollecitato alcune aziende a ridurre il prezzo di circa il 40 per cento dei prodotti con *plafond* sino al limite del *plafond* stesso; è mancato invece il collegamento costante con il Ministero della sanità. Il Prontuario è stato compilato con criteri di notevole larghezza: le voci inserite sono circa 18 mila su un totale di 28 mila confezioni in commercio; per l'inserimento delle novità è richiesto un periodo di sei mesi di sperimentazione pratica.

L'interrogato accenna poi agli accorgimenti adottati in altri Paesi per ridurre la propensione dei mutuati all'acquisto dei medicinali. Secondo il sistema svedese, ad esempio, un limitato numero di specialità essenziali sarebbe a totale carico dell'Istituto mentre una parte dell'onere di tutte le altre specialità, che hanno azione terapeutica collaterale e coadiuvante, ricadrebbe sull'assicurato.

Precisato che i consumi mutualistici ammontano a 260 miliardi sui 400 miliardi circa della produzione globale e affermato che il consumo farmaceutico *pro capite* in Italia è fra i più alti mentre i prezzi dei prodotti farmaceutici non sono più alti che negli altri Paesi, l'interrogato esamina il problema dei rifornimenti di specialità medicinali direttamente all'I.N.A.M. da parte delle industrie.

Dopo l'esposizione dell'avvocato Savoini i deputati Scarpa, Natoli, Busetto, Goehring e Turnaturi pongono all'interrogato alcune domande specifiche.

Rispondendo ai quesiti integrativi, l'avvocato Savoini precisa: che l'ammontare di 165 miliardi di spesa farmaceutica dell'I.N.A.M. nel 1963 è al lordo dello sconto del 17 per cento spettante per legge agli enti mutualistici; che è possibile che si verifichi un blocco delle registrazioni di un prodotto mediante interferenze di ditte che hanno già in commercio un prodotto analogo; che il 3 per cento della spesa farmaceutica è sostenuto dall'assicurato e che per 1.700 specialità si è ottenuto, mediante il sistema del *plafond*, una diminuzione di prezzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

#### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964. — Presidenza del Vicepresidente BREGANZE; indi del Presidente ZAPPA.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: « Pro- roga della concessione di un contributo a fa- vore del Centro nazionale di prevenzione e di- fesa sociale in Milano » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1683).

Il Vicepresidente Breganze comunica che la V Commissione Bilancio ha rinviato l'espressione del parere. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di affitto a con- duttori non coltivatori diretti » (1527) (*Parere alla XI Commissione*);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Norme in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico » (1638) (*Parere alla XI Com- missione*).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e della proposta di legge ed il depu- tato Cannizzo, analizzando la portata delle norme comprese nei singoli articoli, sostiene che, in linea principale, i due provvedimenti dovrebbero essere assegnati alla competenza primaria della Commissione giustizia in quan- to investono principi contrattuali propri del- le norme contenute nel codice civile. In via subordinata, ritiene che l'esame dovrebbe av- venire a Commissioni riunite.

Successivamente, il deputato Pennacchini, rilevando che nel contesto esiste una premi- nenza di norme e di punti propri della mate- ria civilistica e che alcune disposizioni non appaiono aderenti ai principi generali della normativa in vigore, pone in evidenza alcuni contrastanti criteri giuridici esistenti in ar- ticoli dello stesso disegno di legge, per cui sostiene la necessità che l'esame dei due prov- vedimenti abbia luogo a Commissioni riunite.

Il deputato Coccia, quindi, dichiara di non essere favorevole ad un esame a Commissioni riunite, data la difficoltà pratica che questo metodo di lavoro comporta e, d'altro lato, ri- tiene che la materia sia di competenza della Commissione agricoltura, pur riconoscendo la necessità di apportare al testo delle sostan- ziali modifiche in modo da consentire più fa- cilmente l'accesso dei lavoratori alla terra per cui sarà necessario innovare ai termini ed alle modalità contrattuali previsti nel disegno di legge.

Infine, i deputati Breganze e Bosisio sosten- gono che si debba procedere all'esame dei due provvedimenti a Commissioni riunite anche perché, avendo la XI Commissione chiesto il trasferimento del disegno e della proposta di legge in sede legislativa ed avendo la Presi- denza della Camera subordinato l'accogli- mento della richiesta al parere favorevole del-

la IV Commissione giustizia, ritengono impossibile che la Commissione possa dare parere favorevole allo stato degli atti.

Il deputato Breganze, al fine di agevolare la trattazione propone formalmente che la Commissione dia mandato al Presidente di domandare alla Presidenza della Camera l'assegnazione dei due provvedimenti a Commissioni riunite, con riserva di chiedere, in quella sede, il successivo trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Coccia, pur non opponendosi alla volontà della Commissione esprime le proprie riserve soprattutto in merito all'efficienza pratica del lavoro a Commissioni riunite.

La Commissione, quindi, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno e della proposta di legge a Commissioni riunite IV Giustizia e XI Agricoltura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni all'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge ed approva l'articolo 3 nel seguente testo sostitutivo proposto dai deputati Valiante e Martuscelli: « È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922 ».

Approva quindi l'articolo 4 nella seguente formulazione proposta dai deputati Martuscelli e Berlinguer Mario: « Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo alla entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, sostituito dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967 ».

La Commissione, successivamente, approva un articolo 4-bis proposto dal Ministro Reale:

« Il termine stabilito dall'articolo 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965 ».

A firma dei deputati Spagnoli ed altri, viene presentato un ordine del giorno, in sostituzione di un emendamento proposto all'articolo 3 e, successivamente, ritirato.

L'ordine del giorno è del seguente tenore:

« La Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1524, recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rilevato che in ordine al requisito — previsto dall'articolo 41 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura — del compimento da parte degli aspiranti di almeno due anni di servizio presso le preture, appare necessario consentire a tutti i funzionari il conseguimento di tale requisito, invita il Governo a predisporre quanto necessario al fine di consentire che tutti i cancellieri interessati possano tempestivamente, per poter aspirare al conseguimento della qualifica di cancelliere capo di pretura, di svolgere un biennio di servizio presso le preture, agevolando in tal senso le domande di trasferimento degli interessati ».

Dopo aver iniziato l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti, il Presidente, su richiesta del relatore per un maggior approfondimento delle modifiche proposte, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

#### LAVORI PUBBLICI (IX)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci e il Sottosegretario per l'industria e commercio, Oliva.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MOSCA e BARONI: « Norme relative ai piani regolatori dei Comuni di Longarone e Castellavazzo » (1689).

Il Relatore Mosca illustra le finalità della proposta di legge, proponendo, di introdurre una serie di modificazioni che si rendono necessarie in seguito ad un maggiore approfondimento del problema. Intervengono quindi i deputati: Todros, che prospetta la opportunità di far riferimento, per quel che concerne la determinazione delle indennità di espropriazione, ai criteri indicati agli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli, in luogo che all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, al fine di evitare la possibilità che la rinascita del territorio sia ritardata da eventuali ricorsi dei proprietari espropriati; Ripamonti, che sottolinea la necessità di accelerare i tempi tecnici per la formazione del piano comprensoriale e di in-

trodurre modifiche alla legge n. 167, destinate a riflettersi anche sulle numerose norme contenute in altre leggi che fanno riferimento ai criteri indicati nella legge stessa per la determinazione delle indennità di espropriazione; Busetto, che pone in rilievo la necessità di accelerare l'opera di ricostruzione nella zona, pur condividendo, sul piano generale, l'esigenza espressa dal deputato Ripamonti; Corona Giacomo, che sollecita l'adozione di misure analoghe a quelle contenute nella proposta di legge anche per il comune di Erto e Casso; e Sullo, che si dichiara in linea di massima favorevole all'emendamento proposto dal deputato Todros.

Dopo interventi del Presidente Alessandrini e dei Sottosegretari De' Cocci e Oliva, la Commissione approva la proposta di legge nel seguente testo:

#### ART. 1.

Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali relativi alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nei quali dovrà essere inquadrate.

Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i comuni interessati.

I piani suddetti sono adottati dall'amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici.

Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, sub-articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

#### ART. 2.

In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.

Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli dell'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici. Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro di agglomerato delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, sub-articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

#### ART. 3.

Ai fini dell'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19 *bis* sub-articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, lo statuto del Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno prevederà le modalità per la successiva estensione del Consorzio stesso all'intero nucleo di industrializzazione, da determinarsi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

#### ART. 4.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonché alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede il Consorzio di cui al precedente articolo.

Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda la determinazione dell'indennità, il disposto dei commi diciotte-

simo e diciannovesimo dell'articolo 3 sub-articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

La Commissione autorizza il Presidente a procedere al coordinamento del testo approvato.

Il deputato Busetto illustra quindi un ordine del giorno, firmato anche dai deputati Mosca e Ripamonti, con il quale si fanno voti affinché il Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno proceda alla compilazione di un piano generale di utilizzazione delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei Comuni di Longarone e Castellavazzo e che contempli anche i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione nelle aree medesime.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Oliva, che dichiara di accettare l'ordine del giorno stesso come raccomandazione, e del Relatore Mosca, la Commissione approva l'ordine del giorno.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SULLO ed altri: « Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1614).

Il deputato Amendola Pietro riferisce sui lavori del Comitato ristretto, avvertendo che esso è pervenuto ad una nuova formulazione della proposta di legge.

Intervengono quindi i deputati Amendola Pietro, Mariconda, Sullo, Beragnoli, Villani, il Relatore Brandi, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, e il Presidente Alessandrini.

La Commissione, dopo aver respinto un emendamento presentato dai deputati Mariconda, Villani ed Amendola Pietro, tendente ad autorizzare il Ministro dei lavori pubblici alla concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di edifici danneggiati dai terremoti dell'agosto 1962 e siti nei comuni delle provincie di Avellino e Benevento non comprese nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 1962, n. 1431, approva gli articoli della proposta di legge nel seguente testo:

#### ART. 1.

I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465,

sono elevati nelle misure previste dai primi 4 commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

#### ART. 2.

Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C 1 e C 2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000 ».

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così sostituito:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

#### ART. 4.

All'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per la demolizione e lo sgombrò dei materiali sulla aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato ».

#### ART. 5.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal Provveditore alle opere pubbliche ».

#### ART. 6.

Gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro spettante, nella ricostruzione delle unità im-

mobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è soppresso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

#### ART. 7.

L'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento ».

#### ART. 8.

L'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli Enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle province e dei comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

#### ART. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande e alla concessione dei contributi.

#### ART. 10.

Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze alla Cassa per il Mezzogiorno possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuare la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune.

#### ART. 11.

All'articolo 21 della legge n. 1431 è aggiunto il seguente comma:

« I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ».

#### ART. 12.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonché alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

ART. 13.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

ART. 14.

Il termine fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965 ».

ART. 15.

L'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni.

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

ART. 17.

Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 18.

Sono abrogati tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La Commissione autorizza il Presidente a procedere al coordinamento del testo approvato.

Il deputato Mariconda illustra quindi l'ordine del giorno n. 1, firmato anche dai deputati Villani e Amendola Pietro, con il quale si invita il Governo ad emanare le necessarie disposizioni affinché gli Uffici del registro provvedano a riconoscere l'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale a tutti gli atti o contratti che abbiano, comunque, attinenza con la rinascita e la ricostruzione della zona terremotata.

Il deputato Amendola Pietro illustra l'ordine del giorno n. 2, firmato anche dai deputati Di Nardo e Sullo, con il quale si invita il Ministro dei lavori pubblici a presentare alla Commissione una relazione dettagliata sullo stato della ricostruzione delle zone terremotate e ad affrontare la questione del personale tecnico amministrativo indispensabile per l'attuazione delle provvidenze disposte; n. 3, firmato anche dai deputati Mariconda e Villani, con il quale si impegna il Ministro dei lavori pubblici a studiare il problema della introduzione di un sistema analogo a quello della revisione dei prezzi contrattuali di appalto delle opere pubbliche per rivalutare i contributi concessi per il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di pubbliche calamità; e n. 4 e n. 5, sottoscritto anche dai deputati Mariconda e Villani, con i quali rispettivamente si invita il Ministro dei lavori pubblici a promuovere, ponendo la spesa a carico dello Stato, la formazione di piani regolatori intercomunali nelle zone terremotate e si impegna il Governo affinché siano accolte le domande di mutuo presentate dai comuni stessi alla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese di urbanizzazione delle aree comprese nei piani di zona.

Esprime quindi una serie di valutazioni in ordine all'opera di ricostruzione ed alle necessità ancora sussistenti per agevolarle e che formano appunto oggetto degli ordini del giorno illustrati.

Il deputato Sullo chiarisce che la sua adesione all'ordine del giorno n. 2 è solo in funzione delle obiettive necessità in esso espresse, e dichiara di non condividere le valutazioni formulate in proposito dal deputato Amendola Pietro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, dichiara di accogliere gli ordini del giorno n. 2 e 3 e di accettare come raccomandazione gli ordini del giorno n. 1, 4 e 5.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Intervengono il Ministro della Marina mercantile: Spagnoli e il Sottosegretario per la Marina mercantile: Riccio.



COMUNICAZIONI  
DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE.

Il Ministro della Marina mercantile illustra l'azione svolta quale titolare del dicastero, con riferimento all'elemento umano, ai compiti del ministero, alla metodologia e alle prospettive future.

Per quanto concerne il personale, ha dovuto constatare, nell'amministrazione centrale, carenza di funzionari, particolarmente di tecnici e, alla periferia, insufficienza del personale delle Capitanerie di porto, a cui sta ponendo riparo, in particolare alla prima, con un disegno di legge in corso di elaborazione. Sempre a proposito dell'elemento umano, dà comunicazione di aver posto allo studio il problema della rivalutazione delle pensioni dei marittimi (che sono rimaste quelle del 1958), indipendentemente dalla rivalutazione generale delle pensioni; per la soluzione, invece, della crisi dei piccoli pescatori ritiene che essa possa trovare soluzione nel favorire la loro riunione in cooperative, che permettano loro di attrezzarsi per la pesca oceanica avvalendosi delle provvidenze di legge. A proposito delle autonomie funzionali nei porti, nel rifarsi al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 110 del codice della navigazione, precisa che le richieste sono esaminate secondo il criterio di conciliare le esigenze economiche generali del paese con quelle di lavoro delle compagnie portuali; auspica peraltro una migliore regolamentazione della materia.

Passando ai compiti istituzionali del ministero, rimarca la necessità della rielaborazione di tutta la regolamentazione portuale; a proposito delle concessioni di demanio marittimo, mentre formula riserve sull'attuale legislazione, afferma il proposito di introdurre criteri di maggiore socialità; con canoni più adeguati allo scopo; per quanto concerne le sovvenzioni alle linee di nazione di preminente interesse nazionale afferma che il problema va posto e risolto nel quadro di tutti i trasporti e sottolinea la necessità di ridurre i costi, unificandoli; preannuncia, infine, una nuova legge cantieristica che riequilibri il settore tenendo presente la concorrenza dei nuovi paesi che si sono messi ad operare nel settore.

Per quanto concerne la metodologia seguita nella sua attività di governo, il Ministro ragguaglia la Commissione sui gruppi di studio da lui costituiti in collaborazione con altri dicasteri, al fine di affrontare i problemi delle linee sovvenzionate, della produttività dei porti (condizionata anche dalla organiz-

zazione del retroterra in fatto di strade e ferrovie) e del piano di potenziamento dei porti nel quadro della generale programmazione governativa.

Circa le previsioni future fa presente che già dall'aprile scorso ha rimesso all'ufficio programmazione del ministero del bilancio, una relazione su tutti i problemi illustrati, provvedendo peraltro al suo aggiornamento fino ad oggi.

Dopo l'intervento del Ministro, la Commissione aggiorna i suoi lavori ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

**INDUSTRIA (XII)**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie » (*Approvato dal Senato*) (1771) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Biaggi Nullo illustra il provvedimento che, aumentando i fondi di rotazione degli istituti destinati ai finanziamenti industriali del Mezzogiorno, è destinato a creare le più favorevoli condizioni allo sviluppo dell'economia nel settore. Dopo interventi dei deputati Rossi Paolo Mario e Granati, contrari in quanto ritengono non idonei come strumenti di politica economica gli istituti beneficiari del provvedimento, Alesi, Merenda, Mussa Ivaldi, Colombo Vitorino, del Presidente Giolitti ed ancora del Relatore Biaggi Nullo, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

**IGIENE E SANITÀ (XIV)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANO ed altri: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » (511) (*Parere della IV e della VIII Commissione*).

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva approvato gli articoli da 1 a 19 del provvedimento e che, successivamente, era stato proposto dai deputati Morelli, Alboni e Pasqualicchio un articolo aggiuntivo 19-bis per definire la posizione di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero iscritti ai corsi di studio organizzati dalle scuole attualmente esistenti.

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati De Pascalis, Scarpa e Messinetti, il Presidente De Maria, il Relatore Romano ed il Ministro Mariotti, tutti favorevoli alla sanatoria proposta, l'articolo 19-bis è approvato con una modifica suggerita dal Ministro della sanità.

La Commissione approva, altresì, l'articolo 20, ultimo del provvedimento, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

In fine di seduta la proposta di legge — il cui titolo è modificato in « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » — è votata a scrutinio segreto e risulta approvata.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (1518). (*Parere della I e della V Commissione*).

Il Presidente De Maria riassume brevemente i termini della discussione svoltasi in precedenza sul disegno di legge e comunica che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti a suo tempo trasmessi.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli del provvedimento. Intervengono nella discussione i deputati Di Mauro Ado Guido, De Pascalis, Gasco, Messinetti, Pasqualicchio, Perinelli, Romano, Scarpa e Usvardi, il Ministro Mariotti e il Presidente De Maria.

L'articolo 1 è approvato con una modifica a carattere formale, suggerita dalla Commissione Bilancio e relativa alla indicazione di copertura dell'onere implicato.

L'articolo 2 è approvato con modifiche, in relazione al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, secondo cui il personale da assumere deve essere fornito dei requisiti necessari per l'accesso alle relative carriere cui è equiparato e il trattamento economico non può essere superiore a quello della qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Anche l'articolo 3 è approvato con modifiche suggerite dalla Commissione Affari costituzionali e per le quali all'assunzione deve

procedersi con decreto del Ministro, previo parere di una Commissione formata analogamente alle Commissioni per i concorsi per l'ammissione ai ruoli dell'Istituto. È approvato, altresì, un emendamento proposto dal deputato Di Mauro Ado Guido, in base al quale la prestazione di lavoro può essere rinnovata « per non oltre un esercizio successivo » a quello nel corso del quale è stata disposta.

L'articolo 4 è approvato con l'aggiunta di un secondo comma che prevede l'obbligo per l'Istituto di assicurare il personale contro i rischi per infortuni sul lavoro.

L'articolo 5 è approvato in un nuovo testo che riconosce il diritto alla retribuzione per coloro che sono in servizio alla data del 1° luglio 1964. Sono altresì approvati: un articolo 5-bis relativo alle invenzioni o scoperte cui l'attività del prestatore di lavoro dia luogo, in relazione alle mansioni affidategli; e un articolo 5-ter relativo alla sistemazione nell'organico del personale di che trattasi.

L'articolo 6, infine, è approvato nel testo originariamente proposto dal Governo.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità » (1519) (*Parere della V Commissione*).

Il Presidente De Maria ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso della precedente discussione del disegno di legge e comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi in data 8 ottobre 1964.

Successivamente la Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge. Intervengono nella discussione il deputato Di Mauro Ado Guido e il Ministro della sanità Mariotti.

L'articolo 1 è approvato con una modifica a carattere formale, proposta dalla Commissione Bilancio, in relazione alla copertura finanziaria della maggiore spesa implicata.

Gli articoli 2 e 3 sono approvati in un nuovo testo in base al quale il numero e la assegnazione delle borse di studio sono disposti con decreto del Ministro della sanità, sentiti rispettivamente il Comitato amministrativo dell'Istituto e una Commissione composta dal direttore, di funzionari dell'Istituto e di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 4 è approvato con una modifica a carattere formale, che limita ad una solta volta la possibilità di rinnovazione della borsa.

L'articolo 5 è approvato con modifiche: è prevista la presentazione di una relazione sul risultato dell'attività svolta dal « borsista » e, al terzo comma, è stabilito che la decadenza dal godimento della borsa può essere dichiarata, previa richiesta di giustificazioni al « borsista » di fronte alla Commissione di cui all'articolo 3, dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

Risulta altresì approvato un articolo 5-*bis* relativo ad invenzioni o scoperte cui dia luogo l'attività del « borsista ».

L'articolo 6 è anch'esso approvato con modifiche, in base alle quali può essere consentita la conferma delle borse di studio in godimento al 1° giugno 1964 per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

L'articolo 7 è soppresso.

È invece approvato un articolo 7-*bis* che dà facoltà all'Istituto di accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani stranieri che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

L'articolo 8 è approvato nel testo originariamente proposto dal Governo.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964, ORE 13,35. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1071) (*Parere alla I Commissione*);

FERRI MAURO ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1460) (*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del relatore Tantalo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASCALIS: « Modificazioni dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per la determinazione del compenso fisso per ricoverato » (1487) (*Parere della XIII Commissione*).

La Commissione, alla unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge le venga assegnata in sede legislativa, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Relatore De Pascalis.

In fine di seduta il deputato Scarpa rinnova al Presidente De Maria l'invito di prendere accordi con il Presidente della Commissione Interni per una sollecita discussione e approvazione delle proposte di legge relative alla concessione di un assegno vitalizio ai mutilati ed invalidi civili. Il Presidente De Maria dà assicurazioni che prenderà contatti per fissare la seduta delle Commissioni riunite II e XIV nella prossima settimana.

Il deputato Monasterio rinnova la richiesta al Ministro della sanità Mariotti di sapere se è intendimento del Governo risolvere il problema della concessione della indennità di disagiata residenza ai farmacisti rurali contestualmente alla nuova disciplina sul servizio farmaceutico, il cui provvedimento è stato già elaborato dal Comitato ristretto all'uopo nominato. Il Ministro Mariotti si riserva di precisare l'atteggiamento del Governo sulla questione sollevata dal deputato Monasterio in una delle prossime sedute.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

(II Affari interni e VI Finanze e tesoro)

Venerdì 30 ottobre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

#### *Discussione dei disegni di legge:*

Avanzamento degli ufficiali del ruolo di onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza (1302) — Relatori: Cattaneo Petrini Giannina, *per la II Commissione*; Turnaturi, *per la VI Commissione* — (*Parere della VII Commissione*);

Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1336) — Relatori: Russo Spena, *per la II Commissione*; Bima, *per la VI Commissione* — (*Parere della IV Commissione*).

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 30 ottobre,  
al termine delle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

Votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana (289) — Relatore: Conci Elisabetta — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani (*Approvato dal Senato*) (1671) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della IX Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1722) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 30 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

*Pareri sui disegni di legge:*

Costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie (*Approvato dal Senato*) (1771) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Barbi Paolo;

Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia (1703) — (*Parere alla*

*VIII Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

Assegnazione di contributi straordinari all'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1722) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 (1679) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Anderlini;

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche (1774) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazioni delle decisioni adottate dal consiglio della Comunità economica europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dati della tariffa doganale comunale per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco G annesso al trattato istitutivo della predetta Comunità (1775) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1963, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (1776) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Zanotti Bianco (1657) (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (1661);

DE' COCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

*Parere sulla proposta di legge:*

FERRI MAURO e BERTINELLI: Concessione di un contributo annuo di 100 milioni a favore della società umanitaria - fondazione P. M. Loria (1643) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 30 ottobre,  
al termine delle Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Zanotti Bianco (*Approvato dal Senato*) (1657) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V Commissione*);

Costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie (*Approvato dal Senato*) (1771) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

Senatore ROSELLI: Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1698) — Relatore: Laforgia — (*Parere della IX Commissione*).

*Esame dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche (1774) — Relatore: Patrini — (*Parere della V Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco « G » annesso al trattato istitutivo della predetta comunità (1775) — Relatore: Patrini — (*Parere della V Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (1776) — Relatore: Patrini — (*Parere della V Commissione*).

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (1661); -

DE COCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e

loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107);

— Relatore: Patrini — (*Parere della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

MIGLIORI: Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato alla Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta associazione dal comune di Milano (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (796-B) — Relatore: Longoni;

CAIATI e BUFFONE: Modifica alle norme relative alla promozione degli ufficiali delle categorie in congedo della Guardia di finanza (1076) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della VII Commissione*);

Senatori BERNARDINETTI ed altri: Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1319) — Relatore: Castellucci — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SAMEK LODOVICI e VALSECCHI ATHOS: Agevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1334) — Relatore: De Ponti — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

CERUTI CARLO ed altri: Modifica alle disposizioni per l'annullamento delle marche di concessione governativa per la vidimazione annuale della patente di guida (1465) — Relatore: Loreti.

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il 60° anno di età (28) (*Urgenza*);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (47) (*Urgenza*);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (161) (*Urgenza*);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (226) (*Urgenza*);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (360) (*Urgenza*);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (370) (*Urgenza*);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (588) (*Urgenza*);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (717) (*Urgenza*);

— Relatore: Zugno — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

**Venerdì 30 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della

pubblica amministrazione (734) — Relatore: Ermini — (*Parere della I e della V Commissione*).

#### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

**Venerdì 30 ottobre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni concernenti la pesca (663) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV, della VIII e della XI Commissione*).

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Licenziato alle ore 1,30 del 30 ottobre 1964.*